

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNITA' MONTANA MONTE CERVINO

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
ED ASSIMILATI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA DEI
COMUNI APPARTENENTI ALLA COMUNITA' MONTANA
MONTE CERVINO**

(ai sensi dell'articolo 21 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive integrazioni e modificazioni)

FEBBRAIO 2006

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1. - Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2. - Obbiettivi	4
Art. 3. - Principi generali e criteri di comportamento	5
TITOLO II – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	6
Art. 4. - Definizione delle categorie di rifiuti	6
Art. 5. - Rifiuti urbani.....	7
1. DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI	7
2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO URBANO.....	9
3. CENTRI COMUNALI DI CONFERIMENTO	12
4. GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.....	12
Art. 6. - Rifiuti speciali.....	13
Art. 7. - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento.....	15
Art. 8. - Definizione delle operazioni di gestione dei rifiuti.....	15
Art. 9. - Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.....	16
TITOLO III – ATTIVITA E COMPETENZE	19
Art. 10. - Attività di competenza del Comune e della Comunità Montana.....	19
Art. 11. - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani ed assimilati.....	19
TITOLO IV – NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.....	20
Art. 12. - Modalità di esecuzione del servizio.....	20

Art. 13. - Raccolta stradale	20	
Art. 14. - Raccolta porta a porta	21	
Art. 15. - Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati ingombranti.....	22	
Art. 16. - Centri comunali di raccolta.....	23	
Art. 17. - Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati.....	23	
Art. 18. - Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.....	24	
TITOLO V – NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE		
URBANA ED ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI		25
Art. 19. - Definizione	25	
Art. 20. - Divieti ed obblighi dei utenti di spazi pubblici	25	
Art. 21. - Oggetto del servizio.....	25	
Art. 22. - Modalità di esecuzione del servizio.....	26	
Art. 23. - Criteri per la definizione delle aree di espletamento del servizio di igiene urbana	26	
Art. 24. - Contenitori porta rifiuti	26	
Art. 25. - Raccolta rifiuti abbandonati	27	
Art. 26. - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private	27	
Art. 27. - Pulizia dei terreni non edificati.....	27	
Art. 28. - Pulizia dei mercati.....	28	
Art. 29. - Aree occupate da esercizi pubblici e da spettacoli viaggianti	28	
Art. 30. - Carico e scarico di merci e materiali.....	28	
Art. 31. - Asporto di depositi abusivi.....	28	

Art. 32. - Sgombero neve dalle aree di conferimento dei rifiuti.....	29
Art. 33. - Rifiuti da attività edilizie	29
Art. 34. - Disposizioni diverse.....	29
Art. 35. - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche.....	30
Art. 36. - Bonifica di aree inquinate.....	30
TITOLO VI –INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	31
Art. 37. - Educazione e informazione agli utenti	31
TITOLO VII –CONTROLLI E SANZIONI.....	32
Art. 38. - Competenza e giurisdizione.....	32
Art. 39. - Controlli e vigilanza	32
Art. 40. - Sanzioni.....	32
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI.....	33
Art. 41. - Assunzione del servizio	33
Art. 42. - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	33
Art. 43. - Efficacia del regolamento	33
ALLEGATO A	34
ALLEGATO B	35

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione in forma associata dei rifiuti urbani da parte del Comune di appartenente alla Comunità Montana Monte Cervino, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 22/97 e s.m.i.

2. Il territorio della Comunità Montana Monte Cervino è stato individuato dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, in coerenza con quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 22/1997 e s.m.i., come bacino territoriale omogeneo per l'organizzazione dei servizi inerenti la gestione dei rifiuti.

3. In esecuzione di quanto previsto dall'articolo 84, della legge 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle Autonomie in Valle d'Aosta), e successive integrazioni e modificazioni il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto in forma associata attraverso la Comunità Montana che è individuata a tale fine come futura Autorità del bacino territoriale di riferimento.

3. Il presente regolamento stabilisce in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità dello svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalla normativa vigente;
- e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti speciali limitatamente alle specifiche competenze del Comune e della Comunità Montana.

Art. 2. - Obbiettivi

1. La gestione dei rifiuti urbani deve essere effettuata nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia e nel rispetto della pianificazione regionale, perseguendo obiettivi generali per il raggiungimento delle finalità di riduzione della produzione dei rifiuti e di corretta gestione degli stessi fissati dalle disposizioni vigenti, attraverso azioni volte:

- a) ad informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione

dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di avvalersi di corrette modalità di gestione dei rifiuti;

- b) a coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al reimpiego o allo smaltimento finale;
- c) a promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere.

Art. 3. - Principi generali e criteri di comportamento

1. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) deve essere salvaguardata la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di efficienza e di compatibilità ambientale, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia.

2. il Comune, di intesa con la Comunità Montana, provvede ad attuare raccolte differenziate tese al recupero di materiale ed energia sulla base di iniziative tendenti a coinvolgere il più possibile gli utenti, siano essi cittadini piuttosto che enti e imprese.

3. il Comune, di intesa con la Comunità Montana, promuove nei modi più opportuni campagne informative volte a diffondere la conoscenza dei servizi a disposizione.

TITOLO II – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Art. 4. - Definizione delle categorie di rifiuti

1. Il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 definisce rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi o abbia l’obbligo di disfarsi”. Viene superato dunque il concetto di “abbandono” di un oggetto o di una sostanza, che presuppone, quindi, l’impossibilità di riutilizzo degli stessi, ma ogni sostanza od oggetto che residui da un processo di produzione o di consumo e che non trovi più utilizzo all’interno dello stesso processo che lo ha originato o che non presenti le caratteristiche per essere avviato al recupero senza subire operazioni di trasformazione e/o adeguamento, anche se avviato al recupero, al riciclaggio o al riutilizzo, risulta essere per il soggetto produttore un RIFIUTO, con l’obbligo, pertanto, del rispetto di tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti.

2. L’allegato A del Decreto Legislativo n. 22/97, così come modificato ed integrato dalla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE, riporta la classificazione completa dei rifiuti, che vengono suddivisi a seconda della provenienza e a seconda della qualità.

3. Suddividendo i rifiuti in base alla **provenienza** si perviene alla definizione delle seguenti categorie:

a) **rifiuti urbani**, derivanti principalmente da attività domestiche e/o da attività produttive e di servizi, se espressamente dichiarati ASSIMILATI dal punto di vista quantitativo e conferiti direttamente al servizio pubblico di igiene urbana. Tali rifiuti dal punto di vista qualitativo sono quelli classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell’elenco europeo dei rifiuti; l’assimilazione dal punto di vista quantitativo deve essere effettuata dal Comune e, dalla data istituzione, dall’Autorità di bacino con proprio regolamento, sulla base dei criteri fissati dalla Regione;

b) **rifiuti speciali**, derivanti da attività produttive e di servizi NON DICHIARATI ASSIMILATI, i rifiuti provenienti da attività sanitarie, i rifiuti provenienti dalle attività di demolizione, costruzione, i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, ecc.

4. Suddividendo i rifiuti in base alla **qualità** si perviene alla definizione delle seguenti categorie:

a) **rifiuti non pericolosi**

b) **rifiuti pericolosi**

5. I rifiuti pericolosi sono quelli espressamente individuati con asterisco nell’elenco riportato all’allegato A del Decreto Legislativo n. 22/97, così come modificato ed integrato dalla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.

Possono essere classificati rifiuti pericolosi anche i rifiuti urbani, con esclusione dei rifiuti domestici, così come indicato al comma 4 dell’articolo 7 del citato decreto n. 22/1997.

Art. 5. - Rifiuti urbani

1. DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

1.1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 22/97 sono classificati come rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità così come definiti all'art. 9;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

a) Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione

Sono considerati tali i rifiuti prodotti all'interno delle civili abitazioni e conferiti dai produttori al servizio pubblico mediante le forme stabilite dal Piano d'ambito di riorganizzazione dei servizi (cassonetti stradali, isole ecologiche, raccolte domiciliari, centri comunali di conferimento) in esecuzione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

b) Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.

Tali rifiuti sono compresi nelle tipologie classificate come non pericolose nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, per le quali è stabilita l'assimilabilità per quantità ai rifiuti di cui al punto a).

L'assimilabilità potrà essere concessa sulla base dei contenuti dell'articolo 9.

c) Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade

Si tratta dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade e delle piazze pubbliche o private soggette ad uso pubblico. Si ricorda che i rifiuti da spazzamento non possono essere smaltiti in discarica per rifiuti speciali inerti, ma devono essere conferiti a cura dell'impresa appaltatrice separatamente presso il centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati di Brissogne.

d) Rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua

Il decreto "Ronchi" introduce un nuovo adempimento a carico dei gestori dei rifiuti urbani. Infatti i rifiuti di cui al presente punto sono quelli abbandonati sul territorio, non solamente urbani e/o assimilabili, ma di qualunque natura o provenienza, ivi compresi eventuali rifiuti pericolosi o rifiuti generalmente classificati come "speciali".

Si tratta, infatti, di tipologie di rifiuti speciali, anche pericolose, derivanti da abbandoni incontrollati, per le quali, comunque il soggetto titolare del servizio, ai sensi dell'articolo 14 del decreto stesso, è obbligato alla raccolta ed allo smaltimento, previa emissione di ordinanza che ne disponga lo smaltimento e con possibilità di rivalsa sui costi sostenuti a carico del produttore, qualora individuato, o del proprietario del terreno, se risultanti abbandonati su area privata.

e) Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali

Anche tali rifiuti comportano per il soggetto titolare del servizio, così come quelli indicati al successivo punto f), l'attivazione di uno specifico servizio di raccolta differenziata.

f) Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi di quelli individuati ai precedenti punti.

I rifiuti cimiteriali rappresentano una novità per le amministrazioni locali. Secondo la classificazione precedente di cui al D.P.R. n. 915/82, infatti, gli stessi erano individuati come speciali e soggetti, fra l'altro, allo smaltimento attraverso incenerimento.

A seguito di quanto previsto dal decreto legislativo n. 22/1997 e dal DPR 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari), sono classificati in via generale come rifiuti urbani, ma sono soggetti a modalità diverse di gestione e, quindi, di recupero e/o smaltimento in relazione alla tipologia.

Possono, pertanto essere indicativamente così classificati, in applicazione di quanto stabilito dal DPR n. 254/2003 suindicato:

- f1) rifiuti urbani propriamente detti quali fiori secchi, carta e imballaggi vari, che devono essere conferiti da parte degli utenti o dei gestori dei cimiteri nei cassonetti degli RU che dovranno essere posizionati nei pressi dei cimiteri;
- f2) rifiuti verdi, derivanti dalla manutenzione delle aree verdi, che dovranno essere conferiti da parte dei gestori dei cimiteri nei punti appositamente individuati per la raccolta differenziata;
- f3) rifiuti inerti, derivanti dalla manutenzione o dal posizionamento o sostituzione delle lapidi. Tali rifiuti dovranno essere smaltiti in discarica per rifiuti inerti;
- f4) rifiuti da estumulazione ed esumazione: tali rifiuti dovranno essere gestiti in conformità a

quanto previsto dall'articolo 12 del DPR 254/2003, adottando tutte le misure per favorire comunque il recupero di parti valorizzabili;

f5) le parti umane riconoscibili dovranno essere o interrate nuovamente, immesse nell'ossario Comune da parte del gestore del cimitero o avviate alla cremazione su richiesta secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia mortuaria di cui al DPR 10 settembre 1990, n. 285.

2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO URBANO

2.1 Il Comune nell'ambito delle attività di gestione dei rifiuti urbani in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali vigenti e in attuazione della pianificazione regionale, assicura, in forma associata, i servizi di raccolta e di trasporto delle seguenti tipologie:

2.1.1. Rifiuti urbani indifferenziati

2.1.2. Rifiuti urbani differenziati da avviare al recupero nelle seguenti tipologie

- a) frazione cartacea:
giornali, riviste, libri, quaderni, sacchetti di carta;
fotocopie e fogli vari;
piccoli cartonaggi, quali scatole della pasta, imballaggi di confezioni di prodotti conservati; confezioni in Tetrapack.
- b) cartoni:
cartoni;
imballaggi di cartone;
scatole.
- c) plastiche :
bottiglie;
flaconi per alimenti;
flaconi per l'igiene della casa e della persona;
confezioni per alimenti rigide e flessibili;
coperchi;
cassette per prodotti alimentari;
barattoli per il confezionamento di vari prodotti;
film e pellicole da imballaggio;
contenitori rigidi formati a sagoma;
scatole e buste per capi di abbigliamento;
polistirolo;
reggette per legatura pacchi; sacchi, sacchetti e buste;
- d) Vetro:
bottiglie, bottiglioni e barattoli di vetro;
flaconi di vetro (senza coperchio).
- e) Alluminio:
lattine di alluminio per bibite ed alimenti in genere;

altri contenitori in alluminio quali vassoi, vaschette e contenitori vari utilizzati per la preparazione e il confezionamento di alimenti;

- f) rifiuti verdi:
erba, foglie, fiori, frutti caduti;
resti di giardinaggio puliti da terra, potatura delle siepi, aghi di pino;
ramaglie, tappi di sughero.

- f) indumenti usati:
vestiario;
scarpe;
accessori d'abbigliamento (cinture, borse, cravatte, ecc.).

2.1.3. Rifiuti ingombranti suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) rifiuti a base lignea:
mobili;
intelaiature di porte o finestre;
pezzi di legno verniciato o trattato;
cassette per alimenti;
pallets;
tronchi d'albero e grossi rami.

- b) frigoriferi:
frigoriferi e relativi compressori;
congelatori;
condizionatori.

- c) materiali ferrosi:
reti metalliche;
ferrivecchi, tubi e telai;
pentole e latte per alimenti;
scaffalature e armadi;
stufe e boiler;
lavatrici e lavapiatti.

- d) pneumatici per auto, moto, ecc. (di provenienza domestica o abbandonati).

- e) altri tipi di rifiuti ingombranti:
materassi;
imbottiture di mobili;
paraurti di auto;
finestre e porte in PVC, ecc.

R.A.E.E.:

Gli apparecchi elettrici ed elettronici costituiscono una nuova tipologia di rifiuto per i quali devono essere avviati apposite raccolte differenziate, ai sensi delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, così come recepite da parte dello Stato Italiano con il D.lgs. n. 151 del 25 luglio 2005. Il Comune in forma associata assicura

l'organizzazione a livello comprensoriale di almeno un punto di conferimento dei R.A.E.E..

2.1.4. Rifiuti urbani pericolosi (RUP), suddivisi nelle seguenti categorie:

a) batterie:

batterie per auto, camion, motociclette, motocicli e scooter
(da conferitori privati o abbandonati);
batterie dei telefoni cellulari . (di provenienza domestica o abbandonati).

b) pile:

pile a stilo;
pile a bottone.

c) neon, ovvero tubi fluorescenti di qualunque formato;

d) medicinali scaduti;

e) altre tipologie, così come definite nel catalogo europeo (quali a titolo esemplificativo i pesticidi, i veicoli fuori uso abbandonati su aree pubbliche, vernici, inchiostri, prodotti fotochimica, ecc.).

2.1.5. Rifiuti organici da utenze selezionate

rappresentati da rifiuti organici selezionati derivanti dai mercati e da negozi di ortofrutta, da residui di mense scolastiche, aziendali, da attività alberghiere e di ristorazione. Il servizio è subordinato all'attivazione, da parte della Regione, del relativo impianto di compostaggio.

3. CENTRI COMUNALI DI CONFERIMENTO

3.1. A supporto delle attività di raccolta in modo selezionato dei rifiuti attraverso il sistema dei contenitori stradali e della raccolta domiciliare, particolare importanza assume la presenza sul territorio di Centri comunali di conferimento.

3.2. Finalità di dette strutture è quella di favorire, oltreché il conferimento di tutte le tipologie di rifiuto già raccolte in forma differenziata attraverso i due sistemi sopra specificati, anche il conferimento diretto da parte degli utenti, sia domestici che non domestici, di altre tipologie di rifiuto soggette a valorizzazione o a smaltimenti particolari per i quali non risulta possibile o conveniente un servizio apposito differente.

3.3. Presso i centri comunali, che sono attrezzati in conformità a quanto espressamente indicato nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, possono essere conferiti anche i rifiuti ingombranti differenziati nelle tipologie sopra specificate e tutti gli altri rifiuti particolari sopra specificati per i quali non risulta tecnicamente ed economicamente consigliato effettuare raccolte di tipo stradale o di altro tipo, quali ad esempio i R.A.E.E. o i rifiuti urbani pericolosi.

3.4. L'accesso presso i centri comunali di conferimento sarà regolamentato e consentito esclusivamente agli utenti del comprensorio della Comunità Montana Monte Cervino (residenti, per gli utenti domestici, titolari di impresa avente sede operativa nel comprensorio, per gli utenti non domestici produttori di rifiuti assimilati agli urbani).

3.5. I Centri comunali di conferimento non sono assoggettati alle disposizioni autorizzative di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, in quanto, così come specificato dai competenti uffici dell'Amministrazione regionale, è assimilabile ad un punto di conferimento di rifiuti urbani in cui non avvengono operazioni classificate di smaltimento o di recupero ai sensi degli allegati B e C del decreto medesimo.

3.6. Presso i centri suindicati può essere ammesso il conferimento di rifiuti speciali, a condizione che il centro sia sottoposto ad autorizzazione preventiva ai sensi degli articoli 27 e 28 del d. lgs. N. 22/1997.

4. GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

4.1. Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente, è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi (RUP) nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti domestici ed assimilati.

4.2. A tal fine si effettuerà una idonea raccolta differenziata di tali rifiuti presso i centri comunali di conferimento. Per alcune tipologie di rifiuti urbani pericolosi quali pile, medicinali scaduti ecc. si effettuerà la raccolta differenziata anche mediante appositi contenitori dislocati sul territorio

Art. 6. - Rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali sono definiti e classificati all'articolo 7, comma 3, del d. lgs. n. 22/1997.
2. Per la gestione di tali rifiuti, e con riferimento alle competenze del Comune, vi sono due possibilità di gestione:
 - a) i rifiuti speciali prodotti da terzi ai quali il Comune può proporre l'attivazione dei servizi integrativi previsti dall'articolo 21, comma 5, del d. lgs. N. 22/1997;
 - b) i rifiuti speciali prodotti dai Comuni stessi e/o dalla Comunità Montana nell'ambito dello svolgimento di proprie attività accessorie.

a) Gestione dei rifiuti speciali prodotti da terzi

Il Comune può decidere di farsi carico della raccolta e del trasporto di tipologie di rifiuti non rientranti nella classificazione degli assimilati agli urbani, proponendo agli utenti non domestici (imprese o enti) l'attivazione di servizi integrativi, a convenzione, stabilendo delle tariffe che consentano la piena copertura degli oneri sostenuti.

Il servizio deve essere svolto dall'impresa incaricata del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, la quale per tale attività deve essere espressamente iscritta all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti anche per la categoria 2 e 4, ed eventualmente anche per la 3 e la 5 qualora i rifiuti da avviare al recupero o allo smaltimento risultino classificati pericolosi. Spetta, altresì, all'impresa medesima adempiere, in vece dell'impresa convenzionata, agli obblighi di comunicazione annuale tramite MUD dei quantitativi ritirati.

Indicativamente tali servizi potranno far riferimento alle seguenti tipologie di rifiuti:

- a.1) I rifiuti derivanti da attività produttive e di servizi non dichiarati assimilati;
- a.2) I rifiuti inerti, da conferire nelle discariche specifiche;

a.1) Rifiuti derivanti da attività produttive.

L'attivazione del servizio con riferimento ai rifiuti derivanti da attività produttive sarà, comunque subordinata alle seguenti verifiche:

- 1) individuazione degli insediamenti produttivi, ubicati sul territorio, eventualmente interessati;
- 2) verifica delle tipologie dei rifiuti prodotti e dei relativi quantitativi annui;
- 3) verifica dei costi attualmente sostenuti dagli insediamenti produttivi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento finale dei rifiuti prodotti attraverso imprese autorizzate (eventuale acquisizione della copia dei contratti riferiti a detto servizio);
- 4) verifica delle modalità di deposito temporaneo dei rifiuti all'interno dell'insediamento produttivo; ciò al fine, soprattutto, di verificare se lo stoccaggio avviene già in modo separato per tipologie di rifiuti simili;

- 5) formulazione di una proposta di servizio, con invio di una bozza di convenzione che individui le modalità tecnico-amministrative di svolgimento dello stesso.

Il servizio in oggetto non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per il soggetto titolare del servizio ed i relativi costi saranno interamente sostenuti dagli Enti e dalle Imprese produttrici di rifiuti.

a.2) Rifiuti speciali inerti

Tali rifiuti devono essere conferiti presso una discarica per rifiuti inerti (ex discarica di seconda categoria tipo A). Il decreto legislativo n. 22/97 pone, per la gestione di tali impianti, o per i centri di deposito preliminare qualora risulti necessario assicurare in sostituzione della discarica almeno un servizio di stoccaggio intermedio, alcuni obblighi di carattere amministrativo e tecnico:

- 1) acquisizione delle prescritte autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio dell'attività di discarica o di deposito preliminare (art. 27 e 28 del d. lgs. n. 22/1997);
- 2) tenuta, di un registro di carico-scarico dei rifiuti;
- 3) denuncia annuale dei quantitativi conferiti e smaltiti nell'anno precedente a quello di compilazione della denuncia (MUD);
- 4) versamento trimestrale alla Regione della tassa ecologica (tributo speciale per lo smaltimento in discarica di cui all'art. 3, comma 27 della legge 28.12.1995 n. 549), calcolata sui quantitativi effettivamente smaltiti in discarica desunti dal registro di carico-scarico, questo solo per la gestione delle discariche;
- 5) gestione separata dei rifiuti effettivamente avviati al riutilizzo.

E' necessaria inoltre l'individuazione di un responsabile tecnico dell'impianto che deve sovrintendere alla corretta gestione tecnica della discarica o del deposito preliminare, in conformità al progetto approvato dalla Regione.

b) Gestione dei rifiuti speciali prodotti dai Comuni e dalla Comunità Montana nell'ambito dello svolgimento di proprie attività accessorie

Nell'ambito dello svolgimento di proprie attività accessorie i Comuni e la Comunità Montana risultano essere produttori essi stessi di rifiuti speciali derivanti dalla gestione di servizi quali attività sanitarie, di impianti di depurazione, di mense scolastiche, di comunità per anziani, o da attività a supporto dell'attività comunale, quali ad esempio la manutenzione di automezzi.

Per tali rifiuti i Comuni e la Comunità Montana provvedono agli adempimenti tecnici ed amministrativi in conformità ai disposti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 7. - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del d. lgs. N. 22/1997 e s.i.m., non si applicano ai seguenti tipi di rifiuto:

- a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) ai rifiuti radioattivi;
- c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
- d) ai rifiuti agricoli quali: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) ai materiali esplosivi in disuso.

Art. 8. - Definizione delle operazioni di gestione dei rifiuti

1. Ai fini del presente regolamento sono definiti:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato A al decreto legislativo n. 22/1997 e successive integrazioni e modificazioni, e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non venga effettivamente destinato al recupero;
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- e) conferimento: individua le modalità con cui i rifiuti prodotti vengono accumulati temporaneamente da parte dei produttori ai fini della successiva consegna al servizio pubblico di raccolta;
- f) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- g) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- h) spazzamento: la pulizia dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o strade ed aree private soggette ad uso pubblico;
- i) centro comunale di raccolta: centro di ricevimento a servizio del Comune per il conferimento in forma differenziata di rifiuti a diversa tipologia;
- f) Autorità di bacino: organismo di governo del bacino territoriale istituito dalla Comunità Montana per l'organizzazione unitaria dei servizi di raccolta e trasporto dei RU in esecuzione delle disposizioni contenute nel Piano regionale di gestione dei rifiuti e in attuazione di quanto

stabilito dall'articolo 84 della legge regionale n. 54/1998, e successive integrazioni e modificazioni; a tale organismo, che assume la titolarità del servizio, sono affidati tutti i compiti inerenti la politica gestionale e tariffaria in materia;

Art. 9. - Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

1. Criteri per l'Assimilazione dei Rifiuti Speciali

1.1. Sono dichiarati Assimilati ai Rifiuti Urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per quantità secondo i criteri definiti nel presente articolo e compresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 (riportato nell'Allegato A).

Sono da intendersi assimilati agli urbani:

- a) i rifiuti derivanti da attività agricole ed agroindustriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 7, comma 3, lettere a), d), e) ed f), del d. lgs. N. 22/1997, e s.m.i.;
- b) i rifiuti sanitari, non pericolosi, così come classificati all'articolo 2, comma 5, lettera b) del DPR 15 luglio 2003, n. 254, che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- c) i rifiuti derivanti dalle attività di ufficio, magazzino, reparti di spedizione, attività accessorie, cucine e mense interne, di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione dei rifiuti di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c) del d. lgs. N. 22/1997;
- d) i rifiuti il cui smaltimento non determini, in ogni caso, la formazione di emissioni ed effluenti o effetti che comportino maggior pericolo per la salute delle persone e/o dell'ambiente rispetto ai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti la cui quantità annua per unità di superficie conferita dal produttore per ciascuna categoria di attività non sia superiore al coefficiente di produzione specifica di 80 kg/mq/anno, fatta eccezione per le categorie comprendenti banchi di vendita all'aperto non alimentari, mercati all'ingrosso di ortofrutta, carni, pesci e fiori e per le categorie comprendenti banchi di vendita all'aperto alimentari, per i quali i valori del coefficiente di produzione specifica, al di sotto del quale è ottemperato il requisito quantitativo, ai fini dell'assimilazione, sono individuati rispettivamente in 25 e 125 kg/mq/anno, per ogni giorno alla settimana di presenza (il valore raddoppia per la presenza bisettimanale, triplica per quella trisettimanale, ecc.).

1.2. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti a rifiuti urbani, inoltre, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) gli imballaggi primari, secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità sono considerati assimilati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento per la raccolta differenziata;
- b) i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari che risultano sottoposti alle operazioni di lavaggio e bonifica secondo le indicazioni riportate nell'apposito manuale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 297, del 9 febbraio 2004;
- c) i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituente accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto. Ad eccezione di quanto indicato e in deroga ai criteri quantitativi succitati, sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti da operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.

1.3. Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3, l'assimilazione a rifiuti urbani di rifiuti speciali provenienti da attività diverse da quelle domestiche, riconducibili ad attività commerciali, artigianali ed industriali è subordinata alla sottoscrizione di una dichiarazione da parte del soggetto interessato, con la quale vengono specificate almeno le seguenti informazioni:

- a) dati anagrafici, sede legale e sede operativa dell'impresa o dell'attività di servizi interessata ad usufruire del servizio;
- b) tipologia dell'attività svolta;
- c) tipologia, classificazione e codifica C.E.R. dei rifiuti da assimilare;
- d) quantitativo indicativo annuo di rifiuto da conferire al servizio pubblico, suddiviso per tipologia;
- e) indicazione di massima della frequenza della produzione e della necessità di conferimento al servizio pubblico delle diverse tipologie di rifiuto;
- f) piena conoscenza delle modalità e degli obblighi da rispettare per poter usufruire del servizio pubblico;
- g) accettazione delle condizioni di svolgimento dei servizi proposti dal Comune e dalla Comunità Montana.

1.4. Sono garantiti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani attraverso l'ordinario servizio di raccolta o attraverso il conferimento ai centri comunali di conferimento, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione a particolari esigenze organizzative e operative del Comune e della Comunità Montana.

1.5. Per quanto concerne i rifiuti speciali, gli oneri per la raccolta il trasporto e lo smaltimento sono a carico del produttore che dovrà dimostrare la corretta gestione degli stessi attraverso la presentazione, se richiesto, di apposita convenzione con soggetti (trasportatori, smaltitori e recuperatori) in possesso delle iscrizioni e/o autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti.

2. Norme di esclusione

2.1. Sono esclusi dall'assimilazione i Rifiuti Speciali, anche se compatibili da un punto di vista qualitativo con i Rifiuti Urbani che non rientrano nei limiti stabiliti dal punto 1, sottopunto 1.1., lettera e) del presente articolo.

2.2. I rifiuti speciali assimilati agli urbani devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- a) non devono essere stati contaminati con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibensodiossine e/o policlorodibenzofurani, a meno che non siano stati bonificati;
- c) devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico.

3. Assimilazione dei Rifiuti derivanti da attività non domestiche

3.1. Sono assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di ulteriori accertamenti i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:

- a) attività sanitarie, con esclusione delle superficie di formazione di rifiuti pericolosi;
- b) uffici e locali di enti pubblici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
- d) servizi scolastici e loro pertinenze;
- e) attività professionali, limitatamente ai rifiuti ricompresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.

TITOLO III – ATTIVITA E COMPETENZE

Art. 10. - Attività di competenza del Comune e della Comunità Montana

1. Competono al Comune e alla Comunità Montana, le operazioni di gestione delle seguenti tipologie di rifiuti:

a) in regime di privativa:

- Rifiuti urbani ed assimilati così come definiti al precedente Titolo II;

b) in quanto produttore o per convenzione con terzi:

- Rifiuti speciali prodotti dai Comuni e/o dalla Comunità Montana nell'ambito dello svolgimento di proprie attività accessorie come indicati al punto 2, lettera b) dell'articolo 6;
- Rifiuti speciali prodotti da terzi, nel caso in cui il soggetto titolare del servizio proceda all'attivazione dei servizi integrativi previsti dall'articolo 21, comma 5, del d. lgs. N. 22/1997

2. I rifiuti urbani e assimilati di qualsiasi tipo raccolti o conferiti per il trasporto sono e rimangono di esclusiva proprietà del soggetto titolare del servizio.

Art. 11. - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani ed assimilati

1. I produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati, sono obbligati al rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento in merito alle modalità di conferimento dei rifiuti stessi, nonché delle prescrizioni fissate dal Comune per garantire la corretta gestione del servizio.

TITOLO IV – NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 12. - Modalità di esecuzione del servizio

1. Il Comune, di intesa con la Comunità Montana, assicura il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, finalizzato all'avvio al recupero o allo smaltimento, secondo le seguenti modalità:

- 1) Raccolta stradale;
- 2) Raccolta porta a porta – presso utenze non domestiche;
- presso utenze domestiche;

2. Il servizio è organizzato sulla base delle esigenze specifiche del Comune ed all'interno dello stesso sulla base delle caratteristiche peculiari delle diverse zone territoriali presenti.

Art. 13. - Raccolta stradale

1. La raccolta di tipo stradale è basata, sul posizionamento dei contenitori del rifiuto indifferenziato direttamente su strada o in platee, nicchie o ricoveri appositamente realizzati. Ove possibile i punti di raccolta saranno configurati come piccole isole ecologiche idoneamente inserite nell'ambiente. Tali isole ecologiche sono da intendersi come punti di raccolta entro cui, accanto ai contenitori dell'indifferenziato, trovano collocazione anche i contenitori per la raccolta delle varie frazioni di rifiuto differenziato; ogni isola ecologica costituirà una postazione multipla a servizio di un certo numero di utenti.

2. Sulla base delle indicazioni riportate nel "Piano regionale di gestione dei rifiuti", la raccolta stradale è rivolta in particolare alle utenze domestiche limitando il più possibile, attraverso una idonea organizzazione della raccolta domiciliare, il conferimento stradale da parte delle attività produttive e di servizi.

3. Le tipologie di rifiuti previste dal servizio di raccolta stradale sono le seguenti:

- rifiuto indifferenziato;
- carta;
- cartone;
- vetro + alluminio;
- plastica;
- pile e batterie esauste;
- farmaci scaduti;
- indumenti usati.

Art. 14. - Raccolta porta a porta

1. Il Comune, di intesa con la Comunità Montana, organizza la raccolta porta a porta per utenze non domestiche. Potrà inoltre essere attivata una raccolta porta a porta per utenze domestiche.

2. Rifiuti urbani provenienti da attività non domestiche

Le tipologie di rifiuti per cui è attivabile la raccolta porta a porta sono le seguenti:

- 1) Carta;
- 2) Cartone;
- 3) Vetro + alluminio;
- 4) Plastica;
- 5) Legno;
- 6) Ferrosi;
- 7) Verde: conferimento da limitare solamente ad utenze selezionate che ne fanno specifica richiesta e nei limiti specificatamente indicati al precedente articolo 9 punto 1. Il rifiuto dovrà essere conferito attraverso l'utilizzo di cassonetti di dimensioni adeguate alla quantità prodotta.

I rifiuti urbani indifferenziati prodotti dalle utenze non domestiche dovranno essere conferiti attraverso la raccolta stradale. E prevista la raccolta porta a porta dei rifiuti indifferenziati solamente nelle zone in cui la raccolta porta a porta è estesa anche alle utenze domestiche.

Può aggiungersi la raccolta di tipologie specifiche di rifiuto da avviare al recupero e alla valorizzazione, quali le cartucce esaurite di toner e per l'inchiostro delle stampanti, ecc.

L'organizzazione della raccolta domiciliare è differenziata in base alle caratteristiche proprie delle utenze non domestiche presenti sul territorio, in modo da renderla idonea alla tipologia e alla quantità di rifiuti prodotti da ogni singola utenza.

Il servizio di raccolta dei rifiuti organici (umido) è subordinata all'individuazione da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta del sistema di trattamento finale di detti rifiuti e pertanto sarà attivato solo se autorizzato dalla Regione stessa.

Tutti i contenitori utilizzati (bidoncini, sacchi ecc.), fino ad una capacità di 2.200 litri per singolo conferitore, sono distribuiti agli utenti gratuitamente. Ogni utente è tenuto a conservare con cura i contenitori riutilizzabili ad esso consegnati (bidoni, bidoncini ecc.) rispondendone direttamente in caso di rotture e danneggiamenti che ne comportino la sostituzione anticipata.

Nel caso in cui le singole utenze abbiano necessità di stoccare volumi superiori, è a carico del produttore del rifiuto provvedere allo stoccaggio attraverso l'acquisto o il noleggio di contenitori di idonea capacità. La singola utenza che abbia necessità di dotarsi a proprie spese di contenitori di capacità superiore, deve concordare con l'Impresa incaricata del servizio la tipologia e la capacità dei contenitori medesimi, in modo che quest'ultima possa verificare la conformità di tali contenitori alle modalità tecniche di raccolta e trasporto dalla medesima adottate.

Viene garantita la possibilità di conferire direttamente i rifiuti prodotti presso i centri comunali di conferimento, purché avvengano secondo le modalità stabilite, assicurando, in ogni caso, la necessaria separazione delle diverse tipologie di rifiuto da avviare al recupero e/o allo smaltimento particolare.

Le modalità di esposizione dei rifiuti da parte degli utenti e le modalità di raccolta sono stabilite dal soggetto titolare del servizio.

3. Rifiuti urbani provenienti da attività domestiche

Le tipologie di rifiuti provenienti da utenze domestiche per cui è attivabile la raccolta porta a porta sono le seguenti:

- 1) Carta: da conferire attraverso l'utilizzo di appositi bidoncini;
- 2) Cartone: da conferire piegato ed opportunamente legato;
- 3) Vetro + alluminio: da conferire attraverso l'utilizzo di appositi bidoncini;
- 4) Plastica: da conferire mediante l'utilizzo di sacchi trasparenti colorati che consentano la verifica della tipologia del rifiuto contenuto;
- 5) Rifiuti urbani indifferenziati: da conferire mediante l'utilizzo di sacchi semitrasparenti colorati, che consentano la verifica della tipologia del rifiuto contenuto;
- 6) Verde: conferimento da limitare solamente ad utenze selezionate che ne fanno specifica richiesta e, comunque, nei limiti stabiliti dal precedente articolo 9 punto 1. Il rifiuto dovrà essere conferito attraverso l'utilizzo di cassonetti di dimensioni adeguate alla quantità prodotta.

Tutti i contenitori utilizzati (bidoncini, sacchi ecc.) sono distribuiti alla popolazione gratuitamente.

Ogni utente è tenuto a conservare con cura i contenitori riutilizzabili consegnati (bidoncini ecc.) rispondendone direttamente in caso di rotture e danneggiamenti che ne comportino la sostituzione anticipata.

Le tipologie e la dimensione di contenitori utilizzati saranno adeguati alle utenze in relazione ai quantitativi ed alle tipologie di rifiuti prodotti.

Per le unità plurifamiliari, quali ad esempio i condomini, è previsto l'eventuale utilizzo di spazi condominiali interni in cui posizionare i contenitori per la raccolta dei rifiuti (aventi dimensioni idonee) prodotti da tutti i condomini.

Le modalità di esposizione dei rifiuti da parte degli utenti e le modalità di raccolta sono stabilite dal soggetto titolare del servizio.

Art. 15. - Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati ingombranti

1. Il servizio è riferito alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, nonché provenienti da locali e da luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici (attività produttive, professionali e di servizio).

2. il soggetto titolare del servizio, attraverso l'Impresa incaricata del servizio, potrà attivare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ingombranti provvedendo a raccogliere tali rifiuti anche a domicilio e a trasportarli presso il centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati di Brissogne, mediante l'istituzione di un servizio telefonico di prenotazione per gli utenti.

3. In alternativa a questo servizio a domicilio, è prevista per l'utenza la possibilità di conferire i rifiuti urbani ingombranti presso i centri comunali di raccolta dei rifiuti.

Art. 16. - Centri comunali di raccolta

1. I centri comunali di raccolta sono aree opportunamente attrezzate e custodite, destinate al conferimento di frazioni recuperabili, pericolose o ingombranti dei rifiuti urbani ed assimilati.

I centri comunali di raccolta hanno come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia.

Le tipologie dei rifiuti che possono essere conferite presso i centri comunali di raccolta sono stabilite dal soggetto titolare del servizio sulla base delle esigenze del Comune.

2. L'accesso presso i centri comunali di conferimento è consentito esclusivamente agli utenti dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità Montana Monte Cervino (residenti, per gli utenti domestici, titolari di impresa avente sede operativa nei Comuni del comprensorio, per gli utenti non domestici).

3. Al servizio sono ammessi gratuitamente tutti i produttori di rifiuti urbani ed assimilati.

4. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti.

5. L'utente che intende conferire i rifiuti presso i centri comunali di conferimento deve qualificarsi, qualora richiesto dall'addetto al controllo, tramite l'esibizione di documento di identificazione.

6. I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori o aree a cura dell'utente; qualora lo stesso si presentasse con rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.

7. Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall'addetto al controllo.

8. L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli stabiliti da apposito elenco o in difformità alle norme del presente regolamento.

9. E' consentito l'accesso contemporaneo ai centri comunali di conferimento di un numero di utenti tale da non ostacolare il controllo da parte del personale preposto.

10. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori.

Ad ultimazione delle operazioni di scarico l'utente, qualora abbia provocato anche non volontariamente lo spargimento di rifiuti sul suolo deve provvedere alla pulizia dello stesso a propria cura.

Art. 17. - Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ed aggiornati

tecnologicamente, le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e la sicurezza degli operatori.

2. I veicoli devono ottemperare alle norme dettate dall'Assessorato regionale competente in materia, alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nei vari territori Comunali, salvo particolari deroghe o autorizzazioni, ammesse dall'ordinamento giuridico, concesse dai Comandi della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

Art. 18. - Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati

1. La fase finale di trattamento, o smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO V – NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 19. - Definizione

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, canali e simili.

Art. 20. - Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare o gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità. Questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni (cestini).

Art. 21. - Oggetto del servizio

1. Il Servizio di igiene urbana comprende:

- a) Pulizia e spazzamento manuale delle vie delle strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico;
- b) Spazzamento meccanizzato delle vie delle strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico;
- c) Lavaggio delle strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico;
- d) Sgombero neve aree di conferimento rifiuti;
- e) Sgombero neve su marciapiedi e/o altre aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico;
- f) Posizionamento distributori sacchetti per deiezioni animali;
- g) Pulizia aree mercatali;
- h) Svotamento dei cestini porta rifiuti e pulizia dell'area circostante;
- i) Pulizia, lavaggio ed igienizzazione delle aree di conferimento dei rifiuti e del suolo circostante;
- j) Pulizia, lavaggio ed igienizzazione dei contenitori;
- k) Raccolta siringhe;
- l) Svotamento e pulizia dei pozzetti di tutte le caditoie e delle griglie stradali;
- m) Diserbo ed eliminazione dell'erba;
- n) Raccolta foglie;
- o) Pulizia e disinfezione di fontane e lavatoi pubblici;
- p) Pulizia dei servizi igienici

Art. 22. - Modalità di esecuzione del servizio

1. Il servizio di igiene urbana viene effettuato, in tutte le aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, nell'osservanza di tutte le disposizioni emanate in materia, sia sotto il profilo tecnico operativo, sia sotto il profilo igienico sanitario.
2. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di igiene urbana costituisce precipua competenza del Comune il quale pertanto:
 - a) definisce le modalità di espletamento del Servizio in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali, turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio.
 - b) stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico, igienico-sanitario e di qualità delle prestazioni.
 - c) stabilisce le aree ed il perimetro entro il quale dovrà essere svolto il servizio di igiene urbana

Art. 23. - Criteri per la definizione delle aree di espletamento del servizio di igiene urbana

1. I servizi indicati nel presente titolo devono essere assicurati entro il perimetro definito dall'Amministrazione comunale con apposito provvedimento e devono indicativamente interessare le seguenti superfici:
 - a) le strade e piazze classificate fra quelle comunali ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);
 - b) i marciapiedi;
 - c) le strade vicinali;
 - d) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
 - e) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi ecc.);
 - f) le aree a verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico.
2. Il servizio di raccolta, di trasporto e di trattamento dei rifiuti sulle scarpate ferroviarie, autostradali, stradali nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

Art. 24. - Contenitori porta rifiuti

1. Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, sono posizionati in vari punti del territorio comunale dei cestini per rifiuti cartacei.

2. E' proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, vetri e simili.
3. E' inoltre vietato eseguire scritte su tali contenitori ed affiggere targhette di qualsiasi dimensioni, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.
4. I cestini o raccoglitori vengono svuotati dagli operatori addetti al servizio secondo necessità o previsione minima stabilita nel contratto di servizio.

Art. 25. - Raccolta rifiuti abbandonati

1. Riguarda in particolare la raccolta di rifiuti abbandonati all'interno dei territori comunali nelle aree o luoghi pubblici o soggetti ad uso pubblico e la relativa pulizia.
2. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale.
3. Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità previste dal Regolamento della Commissione Europea n. 1774/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 26. - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito, ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 27. - Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.
3. Mediante ordinanza sindacale, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno sarà obbligato, previa diffida, alla riduzione in pristino ed all'asporto e allontanamento dei rifiuti accumulati.

Art. 28. - Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti alla attività stessa, conferendo i rifiuti secondo le modalità previste dal servizio di raccolta.

Art. 29. - Aree occupate da esercizi pubblici e da spettacoli viaggianti

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.

2. I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

3. All'orario di chiusura le aree vanno perfettamente ripulite.

4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, da luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti urbani interni prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 30. - Carico e scarico di merci e materiali

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 31. - Asporto di depositi abusivi

1. In caso di depositi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di polizia municipale, preposti alla rilevazione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste. In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

2. Quando sulla medesima area siano accertati episodi di abbandono di rifiuti continuativi nel tempo o di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Sindaco può prescrivere che la stessa venga recintata a spese del proprietario, ove questi non provveda allo sgombero dei rifiuti abbandonati.

Art. 32. - Sgombero neve dalle aree di conferimento dei rifiuti

1. Il servizio pubblico di raccolta e trasporto R.U. ed assimilati effettua le operazioni di sgombero della neve nelle aree intorno ai cassonetti e contenitori R.U., nonché nelle aree di conferimento rifiuti (chalet, nicchie, platee) e nelle aree limitrofe, in modo tale da consentire un agevole conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e l'effettuazione delle operazioni di svuotamento dei cassonetti e contenitori.
2. Tale attività è svolta a prescindere dagli appalti di sgombero neve stradale esistenti nei vari Comuni.

Art. 33. - Rifiuti da attività edilizie

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di qualsiasi tipo. Deve inoltre avere a disposizione in cantiere un contenitore di capacità tali da contenere i rifiuti derivanti dall'attività costruttiva e provvedere allo smaltimento a proprie spese.
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti speciali, tenuto conto che si tratta di rifiuti non rientranti nella privativa pubblica, il Comune, di intesa con la Comunità Montana, qualora territorialmente risulti difficoltoso lo smaltimento in particolare dei rifiuti speciali provenienti da attività di demolizione, costruzione, comprese le costruzioni stradali, può prevedere la realizzazione di uno o più punti di deposito preliminare di tali rifiuti a servizio esclusivo dei piccoli utenti privati, con divieto di conferimento per gli enti e per le imprese. Tali depositi preliminari possono essere attivati preferibilmente o presso le stazioni intermedie di trasferimento o presso i centri comunali di conferimento e la loro gestione è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli, 28, 30, del decreto legislativo n. 22/1997, e s.i.m., oltreché al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dagli articoli 11, 12 e 15 del decreto stesso.
3. In tali casi il Comune, di intesa con la Comunità Montana, provvederà a comunicare tutte le prescrizioni che dovranno essere rispettate da parte dei produttori e le condizioni di conferimento, nonché i requisiti tecnici ed amministrativi a carico dell'impresa incaricata della gestione del servizio, oltreché le prescrizioni tecnico-operative per la gestione dei tali depositi.

Art. 34. - Disposizioni diverse

1. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, fiere, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative indicando le aree che si intende effettivamente impegnare o utilizzare, e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione con il Comune stesso e la Comunità Montana alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

2. Per l'eventuale pagamento relativo allo smaltimento dei rifiuti prodotti, se dovuto, si fa riferimento al regolamento.

Art. 35. - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.

2. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi mediante l'uso di appositi sacchetti.

Art. 36. - Bonifica di aree inquinate

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 31, il Comune, qualora a seguito della rimozione di rifiuti abbandonati, rileva un inquinamento del suolo o presume un potenziale inquinamento dello stesso, tale da poter arrecare danni gravi alla salute delle persone o all'ambiente, attiva, previa richiesta di consulenza tecnica all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA della Valle d'Aosta, le procedure per la bonifica dell'area stessa ai sensi dell'articolo 17 del d. lgs. N. 22/1997, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Tale procedura può essere attivata anche su aree di proprietà privata qualora pervengano al Comune puntuali segnalazioni di fenomeni di inquinamento o di presenza di rifiuti pericolosi o potenzialmente pericolosi che possano provocare inquinamento.

TITOLO VI –INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Art. 37. - Educazione e informazione agli utenti

1. Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata, il Comune, di intesa con la Comunità Montana, eventualmente in collaborazione con le competenti strutture regionali e con il gestore del servizio, informerà l'utenza sulle finalità e sulle modalità di esecuzione dei servizi stessi, anche mediante la distribuzione di materiale informativo e di sensibilizzazione in cui saranno fornite indicazioni sulle tipologie di rifiuti da separare, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione fra i diversi soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. Le attività di informazione e sensibilizzazione saranno riferite alle fasce di utenze interessate alle diverse tipologie di servizio previste dalla riorganizzazione della gestione dei rifiuti urbani, in attuazione del decreto legislativo n. 22/1997 e successive integrazioni e modificazioni. In particolare saranno promosse iniziative rivolte alle scuole, queste anche in collaborazione con la Sovrintendenza agli Studi della Regione, rivolte agli utenti domestici e agli utenti non domestici.

3. Al fine del coinvolgimento e della responsabilizzazione nel raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata sarà promossa, altresì, la stipulazione di appositi accordi di programma con le associazioni di categoria del mondo economico e con gli enti pubblici presenti nel comprensorio (Amministrazione regionale, Amministrazioni finanziarie, giudiziarie, Amministrazioni dello Stato, ecc.).

4. Anche in coerenza con quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 3188/XI, del 15 aprile 2003, il Comune, di intesa con la Comunità Montana, promuove iniziative volte a ridurre la produzione di rifiuti da smaltire in discarica e più in generale volte alla riduzione della produzione stessa dei rifiuti. A tale fine, nell'ambito delle attività di promozione e sensibilizzazione, verranno attivate iniziative di promozione del compostaggio domestico dei rifiuti organici, di riduzione nell'uso dei materiali mono uso (ad esempio la riduzione dell'uso di stoviglie e posate usa e getti nelle mense scolastiche), sull'abitudine a porre attenzione negli acquisti dei prodotti di uso comune per ridurre la produzione di imballaggi.

5. Il Comune, di intesa con la Comunità Montana, direttamente ed attraverso l'impresa che effettua la gestione dei rifiuti urbani, provvede ad implementare il sistema informativo rivolto alla corretta gestione dei rifiuti attraverso i propri siti web, con l'aggiornamento costante delle informazioni sulla produzione dei rifiuti, sugli obiettivi raggiunti di raccolta differenziata, sulle iniziative di informazione e sensibilizzazione, sulle modalità di gestione delle diverse tipologie di rifiuto.

6. Il Comune, di intesa con la Comunità Montana, opera in modo da trasmettere agli utenti una cultura di attenzione al problema della corretta gestione dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

TITOLO VII –CONTROLLI E SANZIONI

Art. 38. - Competenza e giurisdizione

1. In attuazione al disposto dell'articolo N. 104, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977 N. 616 e dell'articolo N. 20 del Decreto Legislativo N. 22/97, la Regione Autonoma Valle d'Aosta è preposta al controllo della gestione dei rifiuti.

2. Ai sensi dell'articolo N. 55 del Decreto Legislativo N. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento provvede la Regione Autonoma Valle d'Aosta, ad eccezione delle sanzioni conseguenti all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e all'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, al conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani e al mancato conferimento di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati per le quali è competente il Comune .

3. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi dell'USL, ai sensi della legislazione in materia.

Art. 39. - Controlli e vigilanza

1. La vigilanza urbana, oltre che i dipendenti del Comune a ciò formalmente incaricati, assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, applicando le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Art. 40. - Sanzioni

1. Fatto salvo che i fatti contestati non costituiscano reato punibile ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti, nonché di tutela della salute delle persone, le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento sono punite con il pagamento delle sanzioni amministrative riportate nel prospetto che in allegato forma parte integrante del presente Regolamento (allegato B).

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente regolamento si osserveranno le norme stabilite dal Capo I, sez. 1^a e 2^a, della L. 24/11/1981 n. 689.

3. L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla vigilanza urbana nonché dal personale competente al controllo del servizio.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41. - Assunzione del servizio

1. Il Comune assume, con diritto di privativa, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati ed il servizio di igiene urbana.

Art. 42. - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo N. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

Art. 43. - Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva. Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

ALLEGATO A

CRITERI QUALITATIVI DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI (tratti dal punto 1.1.1 della delibera C.I. 27/7/84)

Sono rifiuti speciali assimilati agli urbani, i rifiuti non pericolosi che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti domestici o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito, o similari:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'articolo 2, comma 3, punto 2), del DPR 10.9.1982, N. 915;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica (articolo 39, comma 1, legge 22.2.1994, N. 146).

ALLEGATO B**ELENCO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E
RELATIVE SANZIONI COMMUNICABILI**

VIOLAZIONI		SANZIONI	Riferimenti Legislativi (d. lgs 5 febbraio 1997 n°22) Decreto Ronchi”
1	Uso improprio dei contenitori, mancata chiusura sportelli cassonetti	EURO 50,00	
2	Conferimento nei contenitori di rifiuti sciolti, materiali accesi e/o sostanze liquide	EURO 50,00	
3	Conferimento nei contenitori di materiali tali da danneggiare i mezzi di raccolta	da € 250,00 a € 2.500,00	
4	Conferimento in modo improprio e/o indifferenziato di materiali destinati al recupero (carta, vetro, materiale ferroso, lattine, plastica ecc.)	EURO 50,00	
5	Conferimento in modo improprio di materiali voluminosi	EURO 50,00	
6	Conferimento in modo improprio di rifiuti urbani pericolosi	da € 250,00 a € 2.500,00	

VIOLAZIONI		SANZIONI	Riferimenti Legislativi (d. lgs 5 febbraio 1997 n°22) "Decreto Ronchi"
7	Conferimento non autorizzato di rifiuti speciali, nei contenitori	da € 250,00 a € 2.500,00	
8	Conferimento diretto in modo improprio	EURO 50,00	
9	Conferimento diretto in modo improprio ai centri di raccolta	EURO 50,00	
10	Conferimento nei cestini portarifiuti di rifiuti ingombranti e domestici	EURO 50,00	
11	Mancata osservanza degli orari di esposizione dei rifiuti urbani	Da EURO. 105,00 a EURO 310,00	
12	Mancata sistemazione dei rifiuti negli appositi contenitori	EURO 105,00	
13	Introduzione rifiuti nei pozzetti stradali e nelle caditoie	da €250,00 a € 1.050,00	
14	Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo da parte di utenti privati - rifiuti non pericolosi - rifiuti pericolosi	da €25,00 a €155,00 più spese rimozione/ripristino da € 105,00 a € 620,00 più spese rimozione/ripristino	Art.. 14 c.1 + 3 e 50 c.1 Art.. 14 c.1 + 3 e 50 c.1

VIOLAZIONI		SANZIONI	Riferimenti Legislativi (d. lgs 5 febbraio 1997 n°22) “Decreto Ronchi”
15	Immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee da parte di utenti privati.	Da € 105,00 a € 620,00 più spese rimozione/ripristino	Art.. 14 c.2 + 3 e 50 c.1
16	Cernita dei rifiuti	€250,00	
17	Intralcio al servizio di raccolta e spazzamento strade	€250,00	
18	Utilizzo rifiuti speciali in modo non autorizzato	€250,00	
19	Mancata pulizia di terreni e aree	€250,00	
20	Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	€250,00	
21	Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	€250,00	
22	Mancata pulizia delle aree a seguito di carico e scarico merci	€250,00	
23	Mancata rimozione deiezioni animali domestici	€25,00	

VIOLAZIONI		SANZIONI	Riferimenti Legislativi (d. lgs 5 febbraio 1997 n°22) “Decreto Ronchi”
24	Mancata pulizia suolo pubblico da rifiuti derivanti da operazioni relative a costruzione e/o rifacimento fabbricati	Da €250,00 a €2.500,00	
25	Sollevamento polvere e molestie	€105,00	
26	Mancata osservanza degli obblighi inerenti lo sgombero delle neve	€105,00	
30	Immissione di imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani	da € 105,00 a €620,00	Art.. 43 c.2 e 50 c.1
31	Mancata consegna di beni durevoli di uso domestico a rivenditori autorizzati o al titolare della gestione dei rifiuti	da €105,00 a €620,00	Art.. 44 c.1 + 3 e 50 c.10 (allegato)